

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2631

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, VERALDI, VICINI, BEDIN,
D’AMBROSIO, LIGUORI e D’ANDREA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2003

Determinazione della rivalsa del contributo alla gestione
separata dell’INPS da parte dei lavoratori autonomi

ONOREVOLI SENATORI. - Il lavoratore autonomo, così come descritto nell'articolo 2222 del codice civile, è colui che compie, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente. Le forme in cui svolgere un'attività autonoma sono:

- a) esercizio di arti e professioni;
- b) collaborazione coordinata e continuativa;
- c) prestazione occasionale.

In questa sede interessa rilevare che si considera artista o professionista chi svolge un'arte o una professione non come dipendente, ma comunque con carattere di abitualità.

Distinguiamo ancora tra professioni protette, per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione preventiva in albi, ordini, elenchi (si pensi all'avvocato, all'architetto, al commercialista...), subordinata di norma al superamento di un esame di Stato, e professioni libere per le quali non è richiesta alcuna iscrizione (artisti, consulenti, ecc.).

Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre aprire una partita IVA (imposta sul valore aggiunto); iscriversi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), o ad altre casse specifiche per le professioni protette, e versarvi i contributi previdenziali; tenere una regolare contabilità e dichiarare i redditi percepiti.

Ora, dal 1° gennaio 1996 è stata istituita presso l'INPS una nuova cassa previdenziale

obbligatoria destinata a tutelare le figure professionali. La norma istitutiva è l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nota come «riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» (Legge Dini).

Questa norma comprende tra i soggetti obbligati alla contribuzione i lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale, anche se non in via esclusiva, senza vincolo di subordinazione. La legge istitutiva aveva originariamente fissato il contributo nella misura del 10 per cento da calcolare sul reddito determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). La legge ha posto l'onere contributivo in modo diverso a seconda del soggetto obbligato. Ai sensi del comma 212 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i professionisti sono obbligati all'intero contributo; ha titolo di rivalsa sul cliente per un 4 per cento sull'onorario lordo.

Ora, nel tempo l'importo del contributo è stato progressivamente aumentato (ed altri aumenti sono previsti nei prossimi anni) mentre la rivalsa è rimasta immutata; con l'effetto che mentre nel 1996 la rivalsa copriva il quaranta per cento del contributo, attualmente copre una percentuale sempre più ridotta del contributo. Con il presente disegno di legge si intende pertanto ripristinare il rapporto originario tra l'importo percentuale della rivalsa ed il contributo, fissandolo in via equitativa nel 40 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Determinazione della rivalsa contributiva)

1. Con decorrenza 1° gennaio 2004, ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come definito dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo per addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale di rivalsa nella misura di quattro decimi del contributo.

